Regolamento regionale 27 gennaio 1997, n. 1

BUR 10 febbraio 1997, n. 4

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89 "Norme sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici

Indice

- Art. 1 Animali esotici.
- Art. 2 Domande per la detenzione
- Art. 3 Domande per l'allevamento a fini commerciali e per il commercio
- Art. 4 Fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 5 Requisiti delle strutture
- Art. 6 Strutture specifiche
- Art. 7 Nascite in stato di cattività
- Art. 8 Trasferimento o cessione dell'animale
- Art. 9 Specie esotiche allevate a scopo di commercio
- Art.10 Registrazione di carico e scarico
- Art. 11 Vigilanza e controllo
- Art. 12 Modalità di trasporto
- Art. 13 Vigilanza sui circhi equestri
- Art. 14 Disposizione transitoria

.....

Art. 1

(Animali esotici).

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 89, rientrano nella definizione di animali esotici i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se gli esemplari si sono riprodotti in stato di cattività nel territorio nazionale.

Art. 2

(Domande per la detenzione)

- 1. I soggetti interessati a detenere animali esotici, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione, di cui all'Allegato I, da inoltrare, per mezzo del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale U.S.L. territorialmente competente, al Sindaco del luogo entro otto giorni dall'inizio della detenzione dell'animale o dalla nascita in stato di cattività ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 89/1990.
- 2. Alla domanda, oltre ai certificati di cui all'Allegato I, deve essere allegata, solo per le specie per le quali è prevista ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e della legge 7 febbraio 1992, n. 150, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES Corpo forestale dello Stato.

Art. 3

(Domande per l'allevamento a fini commerciali e per il commercio)

- 1. I soggetti interessati ad allevare gli animali esotici a fini commerciali o interessati al solo commercio degli stessi, sono tenuti a compilare apposita domanda di cui all'Allegato II da inoltrare, per mezzo del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, al Sindaco del luogo.
- 2. Alla domanda deve essere allegata, solo per le specie per le quali è prevista ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e della legge 150/1992, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES Corpo forestale dello Stato.

Art. 4

(Fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni)

- 1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, sono presentate dall'interessato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, che provvede a compiere gli accertamenti previsti per la fase istruttoria.
- 2. Spetta in particolare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.:
- a) accertare la regolarità della domanda e della documentazione allegata;
- b) accertare mediante colloquio, la conoscenza da parte del possessore dell'animale, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene riferite alle categorie di animali di cui all'allegato III del regolamento;
- c) accertare i requisiti strutturali indicati all'articolo 5 del regolamento, ed i requisiti igienicosanitari dei ricoveri e delle aree destinate ad ospitare gli animali anche in relazione alla sicurezza delle persone.
- 3. Compiuti gli accertamenti, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. inoltra, per il parere obbligatorio, la pratica, corredata dell'esito favorevole degli accertamenti, alla Commissione Tecnica Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 89 del 1990.
- 4. Acquisito il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., trasmette la domanda per l'autorizzazione al Sindaco del luogo corredata del proprio parere favorevole.

Art. 5

(Requisiti delle strutture)

- 1. Gli animali esotici, ai fini della detenzione, debbono disporre:
- a) di uno spazio sufficiente che tenga conto delle esigenze comportamentali della specie;
- b) di un ricovero interno adeguatamente riscaldato che tenga conto dell'habitat e delle abitudini della specie;
- c) di una piscina di dimensioni adeguate nel caso di animali che necessitino di acqua per bagnarsi.
- 2. Gli animali che possono nuocere alla sicurezza delle persone, debbono disporre, a seconda del tipo, di recinzioni, di gabbie, di stalle o di contenitori.
- 3. Tutte le recinzioni, le gabbie, le stalle devono essere dotate di porte robuste, manovrabili e bloccabili dall'esterno, atte a separare due parti della recinzione o dalla gabbia o questa dalla stalla, in modo che gli addetti alle pulizie possano lavorare in condizioni di sicurezza.

4. Prima dell'acquisizione dell'animale, il detentore deve ottenere dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. il preventivo nullaosta tecnico concernente l'idoneità della recinzione, della gabbia, della stalla o del contenitore destinato ad accogliere l'animale.

Art. 6

(Strutture specifiche)

- 1. Per talune specie di animali, le strutture devono presentare i seguenti requisiti specifici:
- a) le gabbie per gli uccelli ed i recinti per i mammiferi sia all'aperto che al chiuso, debbono avere delle dimensioni che consentono agli animali di muoversi a proprio piacimento;
- b) i recinti dei tilopodi e dei ruminanti debbono avere dimensioni adeguate per consentire il movimento degli animali, essere privi di angoli o sporgenze verso l'interno, ed essere dotati di una superficie coperta da roccia o altro materiale duro che consenta l'usura degli zoccoli;
- c) i recinti degli animali scavatori devono essere dotati di una base ricoperta da uno strato di terreno soffice in cui l'animale può scavare.

Art. 7

(Nascite in stato di cattività)

- 1. Le nascite in stato di cattività delle specie esotiche di cui alle definizioni del presente regolamento, devono essere certificate dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente.
- 2. Il detentore, entro otto giorni dall'evento, deve avanzare al Servizio Veterinario di cui al comma 1 istanza di certificazione di nascita in stato di cattività e di autorizzazione alla detenzione del nuovo esemplare.

Art. 8

(Trasferimento o cessione dell'animale)

- 1. Ogni trasferimento o cessione a qualunque titolo degli animali esotici, deve essere accompagnata da copia autentica delle certificazioni di importazione o di nascita o dalla dichiarazione di cessione del primo detentore di cui all'Allegato IV.
- 2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riconsegnate al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente al momento della morte o dell'alienazione degli animali detenuti.
- 3. Il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per la località di partenza segnala al Servizio Veterinario dell'azienda competente per la località di arrivo lo spostamento degli animali esotici entro otto giorni dalla loro partenza.

Art. 9

(Specie esotiche allevate a scopo di commercio)

- 1. I detentori delle specie esotiche allevate a scopo di commercio, per le quali già risultino esistenti allevamenti in grossa quantità nei paesi di origine e non tutelati dal norma cites, non sono soggetti:
- a) alla certificazione entro otto giorni dalla nascita;
- b) all'autorizzazione per la detenzione di nuovi soggetti;
- c) alla certificazione immediata di morte.

2. I detentori, devono munirsi di apposito registro su cui indicare le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi esemplari, nonché le norme e l'indirizzo dei nuovi detentori di cui all'Allegato IV cui si è effettuato il trasferimento o cessione degli animali. I registri devono essere disponibili durante gli interventi di vigilanza veterinaria di cui all'articolo 11 e preventivamente vidimati dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

Art. 10

(Registrazione di carico e scarico)

- 1. I commercianti e gli allevatori per il commercio di animali esotici devono munirsi di apposito registro di carico e scarico conforme all'Allegato V e regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente.
- 2. La regolare tenuta del registro di carico e scarico è periodicamente verificata, almeno una volta l'anno, nel corso degli interventi di vigilanza di cui all'articolo 11.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

- 1. La vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o altro organo tecnico eventualmente preposto alla materia, controlla periodicamente, almeno una volta l'anno, le condizioni di detenzione degli animali esotici in stato di cattività, nonché le condizioni di manutenzione ed efficienza delle strutture di cui agli articoli 5 e 6.
- 2. Lo stato di cattiva detenzione degli animali, nonché l'assenza o l'irregolarità delle certificazioni di origine e/o di detenzione, allevamento e commercio degli animali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 89 del 1990.

Art. 12

(Modalità di trasporto)

- 1. Gli animali di cui al presente regolamento, che vengono spediti da o verso il territorio regionale, o comunque che vi transitano, debbono essere posti in contenitori conformi alle esigenze delle singole specie, con riferimento a norme e regolamenti internazionali esistenti in materia.
- 2. I colli che contengono animali spediti, devono consentire un sufficiente ricambio di aria in relazione alla specie ed al numero degli animali contenuti e devono essere tenuti in luoghi areati non esposti a temperature troppo calde o fredde in relazione alle esigenze della specie trasportata.
- 3. Qualora il trasporto duri più di 12 ore deve essere assicurata la cura delle esigenze fisiologiche dell'animale trasportato.
- 4. Gli automezzi che trasportano mammiferi di grande mole, devono avere pavimenti e pareti ben connessi, in modo da evitare, durante il trasporto, spargimento di liquidi fisiologici. I pavimenti sono dotati di vasche per la raccolta dei liquidi e la cubatura e l'areazione del mezzo di trasporto deve essere confacente alla specie ed al numero degli animali trasportati.
- 5. Per i mammiferi di qualunque specie che ne hanno necessità, il pavimento degli automezzi e dei contenitori sono costruiti in materiale antisdrucciolo; le operazioni di carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono avvenire tramite l'utilizzazione di piani di carico atti a garantire l'incolumità e il benessere degli animali trasportati.

6. I pavimenti e le pareti dei mezzi di trasporto degli animali devono comunque essere privi di qualunque sporgenza che possa arrecare danno all'animale durante il trasporto.

Art. 13 (Vigilanza sui circhi equestri)

- 1. Al fine di consentire la vigilanza esercitata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, i circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti, prima di ogni insediamento nel territorio regionale, devono segnalare, con almeno cinque giorni di anticipo all'Assessorato Regionale competente in materia di medicina veterinaria, il luogo dove intendono insediarsi, la durata della permanenza, la specie ed il numero degli animali al seguito.
- 2. L'ufficio regionale di cui al precedente comma comunica al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente l'arrivo dei circhi equestri, dei serragli e dei giardini zoologici viaggianti entro le ventiquattro ore lavorative successive al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 14 (Disposizione transitoria)

1. I commercianti di animali esotici già in possesso di autorizzazione alla vendita, qualora intendano continuarne la vendita, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Sindaco competente per territorio nuova istanza autorizzativa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 89 del 1990 e del regolamento.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari